



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di giugno	pag.	2
Arrivano i primi chiarimenti sul nuovo impianto sanzionatorio in tema di <i>reverse charge</i>	pag.	4
Chiarito il trattamento Iva di alcune prestazioni sanitarie rese dalle farmacie	pag.	6
Versamento imposte da "redditi2017": prima scadenza al 30 giugno	pag.	7
Dichiarazioni Imu e Tasi entro il 30 giugno	pag.	10
5 per mille: non per tutti la conferma dell'agevolazione al 30 giugno 2017	pag.	12
Comunicazione dati liquidazioni Iva: scadenza prorogata e faq dall'Agenzia	pag.	14
Possibile la presentazione dei modelli F24 con <i>home banking</i> in presenza del <i>bonus Renzi</i> e dei crediti rimborsati ai dipendenti	pag.	19
Modifiche alla disciplina dello <i>split payment</i>	pag.	20
Il Mise pubblica nuove faq in tema di profili tecnologici e iper ammortamento	pag.	22
<i>Jobs act</i> autonomi: novità 2017 per i redditi dei professionisti	pag.	28

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La gestione contabile dello <i>split payment</i>	pag.	31
--	------	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2017	pag.	34
---	------	----

COMPLIANCE

Nuova sezione sul sito dell'Agenzia delle entrate per promuovere l'adempimento spontaneo

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito *web* due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti persone fisiche e l'altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di promuovere l'adempimento spontaneo. La nuova sezione è raggiungibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo questo percorso: Cosa devi fare > *Compliance*, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della *compliance*. Nella lettera indirizzata alle persone fisiche viene riportata l'anomalia riscontrata con i redditi che, dalle informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie cui i redditi si riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici, etc). Nelle lettere indirizzate alle imprese e ai lavoratori autonomi viene riportata l'anomalia riscontrata, l'eventuale imponente contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione. All'interno della nuova sezione, sono inoltre disponibili i *fac-simile* delle lettere e la guida fiscale "*L'agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori*", un manuale in pdf che contiene tutte le informazioni utili sulle comunicazioni per la *compliance*.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 30/05/2017)

FABBRICATI RURALI

In arrivo gli avvisi bonari per i fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano

L'Agenzia delle entrate prosegue l'attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni l'Agenzia delle entrate ha inviato tramite il servizio postale avvisi bonari ai proprietari dei circa 800.000 fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L'avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all'obbligo di dichiarazione. In assenza della dichiarazione di aggiornamento catastale, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate procederanno all'irrogazione delle sanzioni e all'accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 24/05/2017)

STUDI DI SETTORE

Individuati gli studi di settore per i quali è consentito l'accesso al regime premiale per il 2016

L'Agenzia delle entrate ha reso noto che l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 10, comma 9, D.L. 201/2011 è consentito per i contribuenti (congrui, coerenti e normali) che applicano uno dei 155 modelli degli studi di settore per i quali è stato concesso l'accesso al regime premiale. I modelli degli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2016 sono 193. Il regime premiale consiste nella preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, nella riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e nella possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di determinare sinteticamente il reddito solo qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 99553, 23/05/2017)

START UP

Dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili *online* con firma digitale

È stato pubblicato il decreto direttoriale che consente alle *start up* innovative che sono state costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata. Già erano state definite le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e le modalità digitali per apportare modifiche all'atto costitutivo e allo statuto. Il decreto 4 maggio 2017 approva le specifiche tecniche al fine di consentire alle *software house* di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto. Le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto, 04/05/2017)

SABATINI-TER

Aggiornate le faq che individuano l'elenco dei beni strumentali agevolabili

La Legge 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per l'effettuazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, *hardware*, *software* e tecnologie digitali. Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato sul proprio sito *web* le faq ed in particolare ha individuato l'elenco dei beni strumentali e delle spese che non possono essere oggetto della richiesta del finanziamento agevolato e del contributo in conto interessi (c.d. agevolazione Sabatini-ter).

(Ministero dello sviluppo economico, faq Nuova Sabatini, 12/05/2017)

SOSPENSIONE DEBITI PMI

Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2015

Alla data del 31 marzo 2017 sono state accolte 16.224 domande di sospensione del pagamento delle rate (quote capitale) dei finanziamenti e 5.320 domande di allungamento del piano di ammortamento dei finanziamenti (per fruire della sospensione o dell'allungamento i contratti devono essere stati stipulati dalle pmi prima del 31 marzo 2015). L'Abi ha aggiornato l'elenco presente delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull'Accordo per il Credito 2015. Le piccole e medie imprese che intendono attivare una delle iniziative presente nell'Accordo "Imprese in Ripresa" hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per presentare le domande all'istituto di credito o alla società di leasing con il quale hanno stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco delle banche aderenti, 23/05/2017)

REGISTRO IMPRESE

È utilizzabile la nuova modulistica 6.9 che sarà obbligatoria dal 1° settembre 2017

È stato pubblicato il decreto direttoriale che integra le specifiche tecniche per la trasmissione delle pratiche al Registro Imprese e al Rea, che acquistano efficacia dall'8 giugno 2017. A partire dal 1° settembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto, 12/05/2017)

ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI SUL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO IN TEMA DI *REVERSE CHARGE*

Con un ritardo di quasi un anno e mezzo l'Agenzia delle entrate, fornisce agli operatori i primi e attesi chiarimenti in merito alle disposizioni che, nell'ambito della riforma introdotta con il D.Lgs. 158 del 24 settembre 2015 (in vigore dallo scorso 1° gennaio 2016), disciplinano le sanzioni nei casi di mancata o errata applicazione del regime dell'inversione contabile (o *reverse charge*).

È infatti con la **circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017** che l'Agenzia commenta per la prima volta (a eccezione di quanto in precedenza precisato nella circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 in relazione all'applicazione del principio del *favor rei* per le violazioni commesse nel passato per atti che non si siano resi definitivi anteriormente al 1° gennaio 2016) i nuovi commi *g-bis*, il *g-bis1*, il *g-bis2* e il *g-bis3* che nell'ambito dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997 vanno a sostituire le previsioni contenute in origine nell'unico e previgente comma *g-bis*.

Vediamo quindi di descrivere in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il recente documento di prassi.

Tema	chiarimento
Acquisti da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano	Pur in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni di cui al comma <i>g-bis</i> sono applicabili anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, di cui all'articolo 71, D.P.R. 633/1972, considerato che il citato articolo 71, comma 2, rinvia all'articolo 17, comma 2.
Omesso <i>reverse charge</i> da parte del cessionario committente	Si ritiene che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.
Omessa indicazione in dichiarazione annuale	Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da 250 euro a 2000 euro - disposta dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale <i>"...sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli..."</i> .
Omessa regolarizzazione acquisti intracomunitari	Al riguardo, si precisa che la procedura di regolarizzazione di cui al comma <i>g-bis</i> ultimo periodo, non sostituisce quella prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993.
Errata applicazione dell'Iva e dell'inversione contabile	La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la <i>ratio</i> delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve

	entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell'inversione contabile.
Operazioni soggette a Iva escluse dalla sanzione fissa	Il comma 9-bis2 disciplina l'ipotesi inversa di "<i>irregolare assolvimento del tributo</i>" prevista dal comma 9-bis1. Laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolve irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa di cui all'articolo 6, comma 9-bis2 bensì quelle proporzionali da comma 1 e comma 8 del medesimo articolo 6.
Operazioni palesemente estranee all'inversione contabile	In base alla <i>ratio</i> della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all'inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di ai citati commi 1 e 8 dell'articolo 6.
Fatture in reverse per operazioni soggettivamente inesistenti	Resta, infine, salva la facoltà del cessionario o committente, che ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l'operazione, di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis, quarto periodo.

CHIARITO IL TRATTAMENTO IVA DI ALCUNE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE FARMACIE

Con risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito quale regime Iva è applicabile alle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie.



Secondo l'Amministrazione le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti da Iva quando rese da soggetti abilitati all'esercizio della professione.

In particolare la citata risoluzione afferma che le prestazioni sanitarie delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, se richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta sono esenti.

Diversamente le prestazioni di analisi di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo eseguite senza ausilio di personale professionale sanitario ma direttamente dal paziente sono soggette a Iva con aliquota ordinaria.

È altresì soggetto a Iva il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.

Sostanzialmente l'Agenzia si rifà a precedenti prassi secondo cui l'articolo 10, n. 18), D.P.R. 633/1972 condiziona l'esenzione dall'Iva della prestazione eseguita al caso in cui essa sia riconducibile a prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione della persona e quando essa sia svolta da un soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Nella tabella che segue si riepiloga quanto detto:

Prestazioni sanitarie delle farmacie rese da operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti su richiesta del medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta	Esenti
Analisi di prima istanza senza ausilio di personale professionale sanitario	Soggette a Iva con aliquota ordinaria
Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti	Soggette a Iva con aliquota ordinaria

La risoluzione ha anche chiarito quale sia il trattamento della certificazione dei relativi corrispettivi, in particolare l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che anche per le prestazioni di cui sopra si applica l'esonero all'emissione della fattura se non richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione. Le farmacie potranno utilizzare lo scontrino parlante. Allo stesso tempo, specifica la risoluzione, che i professionisti sanitari emetteranno fattura alla farmacia per le attività da essi svolte.

Certificazione dei corrispettivi	
Fattura	se richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione
Scontrino parlante	in tutti gli altri casi

VERSAMENTO IMPOSTE DA "REDDITI2017": PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO

Anche quest'anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2017.

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest'anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, "a regime", assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto - liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	17 luglio 2017	0,18	21 agosto 2017	0,18
3	21 agosto 2017	0,51	18 settembre 2017	0,51
4	18 settembre 2017	0,84	16 ottobre 2017	0,84
5	16 ottobre 2017	1,17	16 novembre 2017	1,17
6	16 novembre 2017	1,50		

Non titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
Unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	31 luglio 2017	0,33	31 agosto 2017	0,33
3	31 agosto 2017	0,66	02 ottobre 2017	0,66
4	02 ottobre 2017	0,99	31 ottobre 2017	0,99
5	31 ottobre 2017	1,32	30 novembre 2017	1,32
6	30 novembre 2017	1,65		

Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all'applicazione degli studi di settore) e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali.

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

Compensazioni

In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa "*Stretta alla compensazione dei crediti fiscali*" contenuta nella circolare mensile del mese di maggio.

In ogni caso di ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;
- dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Da ricordare

In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione di cui alla informativa dello scorso mese, riguardano le sole compensazioni "orizzontali" e non anche le "verticali".

Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:

- le compensazioni "verticali" riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni "orizzontali";
- non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate "verticali": infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi "orizzontale" e soggiacere pertanto alle relative regole.

Modello Iva e versamento dell'imposta

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi 2017, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell'articolo 7-*quater* del recente D.L. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2017 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.

Ne consegue che il debito Iva 2017 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 16/3/2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017,
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).

In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l'ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2016.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale. Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, dove ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

5 PER MILLE: NON PER TUTTI LA CONFERMA DELL'AGEVOLAZIONE AL 30 GIUGNO 2017

Come già ricordato in precedente informativa, lo scorso 31 marzo l'Agenzia delle entrate con la pubblicazione della circolare n. 5/E/2017 ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.

La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Occorre poi tenere presente che le novità decorrono dall'esercizio finanziario 2017 e con riferimento ai soli soggetti regolarmente iscritti nel 2016; pertanto, per quanti dal 2017 hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2015 e/o precedenti, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato.

Rimane pertanto in vigore per tali ultimi soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi **entro il prossimo 30 giugno 2017**, ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva.



Alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d'identità) dovranno essere inviati:

- alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio nel caso di Onlus o ODV;
- al competente ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche;
- con le seguenti modalità alternative;
- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec delle predette Direzioni Regionali riportando nell'oggetto "*dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017*".

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Cambio del legale rappresentante

Con riferimento all'eliminazione degli adempimenti va, infine, ricordato che la circolare n. 5/E/2017, al paragrafo 1.3., precisa che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente "*perde efficacia*". Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell'esecuzione dell'adempimento in scadenza al prossimo 30 giugno 2017, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 2 ottobre 2017 (in quanto il giorno 30 settembre 2017 cade di sabato), di fruire dell'istituto della cosiddetta "*remissione in bonis*", che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari a 250 euro mediante utilizzo del codice tributo "8115".

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA: SCADENZA PROROGATA E FAQ DALL'AGENZIA

Con il Comunicato stampa del 29 maggio scorso, a un paio di giorni dalla ordinaria scadenza del 31 maggio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formalmente annunciato la **proroga al 12 giugno 2017** tramite D.P.C.M. del termine per l'invio delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva relative al primo trimestre 2017.

In vista della imminente scadenza del nuovo adempimento, ad integrazione delle istruzioni alla compilazione del modello allegate al provvedimento direttoriale n. 58793 del 27 marzo 2017, l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili sul proprio sito *web* le risposte ad alcune domande ritenute di maggior interesse (faq) che si seguito si riportano in forma di rappresentazione schematica.

Argomento	Domanda	Risposta
Credito periodo precedente	1. Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?	Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.
Reverse charge	2. L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?	Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, D.P.R. 633/1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).
Autotrasporto	3. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?	Sì. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 4, articolo 74, D.P.R. 633/1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

Esigibilità differita	4. L'imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'Iva?	L'imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.
Doppia attività	5. In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?	In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi: <u>Caso n. 1</u> Liquidazione di marzo a debito di 500 Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300 Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200. Liquidazione di giugno a debito Liquidazione del 2° trimestre a debito Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi. Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo. <u>Caso n. 2</u> Liquidazione di marzo a debito di 300 Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500 Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200. Liquidazione di giugno a debito Liquidazione del 2° trimestre a debito Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi. Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota

		residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.
Credito anno precedente	6. Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito Iva dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?	Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito Iva dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.
Credito anno precedente	7. Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?	Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.
Credito anno precedente	8. Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda "estromettere" dalla contabilità Iva (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?	Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno "-". A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi: <u>Caso n. 1</u> Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la "prima volta") nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000 Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo. <u>Caso n. 2</u> Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va

		indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.
Omesso versamento	9. Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?	Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.
Operazioni attive in split payment	10. In caso di fatture emesse in regime di <i>split payment</i>, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'Iva esigibile (rigo VP4)?	La modalità di compilazione descritta è corretta.
Assenza di operazioni Attive e passive	11. Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?	L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.
Operazioni escluse articolo	12. Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da Iva ex articolo 74,	Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da Iva ex articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei

74	comma 1, D.P.R. 633/1972?	regimi c.d. monofase previsti dal citato articolo 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'Iva). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.
Rettifica della detrazione	13. In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'articolo 34, D.P.R. 633/1972 a quello ordinario?	Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (Iva detratta).
Comunicazione rettificativa	14. Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?	Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.
Iva non versata	15. Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'Iva a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?	Sì. L'Iva a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, D.P.R. 100/1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lettera a), articolo 7, D.P.R. 542/1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.
Acquisti P.A. in regime di <i>split payment</i>	16. Le Pubbliche Amministrazioni, qualora titolari di partita Iva, devono riportare nel rigo VP4 anche l'Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello <i>split payment</i> ?	No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di <i>split payment</i> devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (ad esempio 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di <i>split payment</i> relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita Iva, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'Iva "scissa" va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E/2015.

POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON HOME BANKING IN PRESENZA DEL BONUS RENZI E DEI CREDITI RIMBORSATI AI DIPENDENTI

L'Agenzia delle entrate ha diradato nel corso del 15° *Forum* lavoro e fiscale del 17 maggio 2017 alcuni dei dubbi sollevati a seguito della previsione secondo cui un modello F24 che reca compensazioni "orizzontali" di crediti fiscali deve essere obbligatoriamente trasmesso per il tramite di Entratel o Fisconline.

In particolare, è stato chiarito che il cosiddetto *bonus* Renzi (codice tributo 1655) e i crediti rimborsati ai dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dall'obbligo di transito per i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. In presenza di un F24 contenente solamente tali tipologie di "crediti", è quindi consentito continuare a utilizzare il canale *home banking* per la presentazione del modello F24.

I chiarimenti su quali crediti soggiacciono al nuovo obbligo

La *ratio* sottostante il nuovo obbligo in vigore dallo scorso 24 aprile 2017 è che la banca, nel momento in cui viene presentato un modello F24 per la compensazione, non può effettuare i controlli di competenza dell'Amministrazione finanziaria (se il credito che si vuole presentare è assistito da un visto di conformità di un professionista che lo garantisce e se sono o meno superati i limiti che è necessario rispettare al fine di effettuare la compensazione).

In particolare, nel corso del *Forum* lavoro e fiscale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- il *bonus* Renzi (80 euro) non è un credito di imposta ma qualcosa che è già stato anticipato al contribuente da parte del sostituto di imposta e che gli viene restituito. Quindi, non c'è obbligo di passare per i servizi telematici;
- i crediti rimborsati ai dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dai servizi telematici;
- se non si utilizzano i servizi telematici per i modelli F24 con crediti Iva, crediti erariali (comprese addizionali, ritenute alla fonte e imposte sostitutive), crediti Irap ovvero crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, si può incorrere nel blocco o nel mancato riconoscimento della compensazione.

Per agevolare gli operatori, l'Agenzia delle entrate ha annunciato la prossima pubblicazione di un elenco dei crediti di imposta che dovranno obbligatoriamente passare per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO *SPLIT PAYMENT*

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 è presente un ampliamento della disciplina dello *split payment*, cui viene data efficacia dal 1° luglio 2017 (la norma fa esplicito riferimento alle fatture emesse a partire da tale data, quindi salvaguardando tutte le fatture emesse entro il 30 giugno); pur evidenziando già da subito che il decreto è in corso di conversione, per cui potrebbero esservi modifiche a quanto oggi in vigore, modifiche di cui daremo conto in successiva circolare, con la presente forniamo le prime indicazioni operative per le fatture che saranno emesse a partire dal prossimo 1° luglio.

Lo *split payment*

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l'Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, che verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Soggetti interessati

Viene ridefinito il parametro di applicazione dell'istituto, in quanto esso si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l'elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Prestazioni professionali

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta.

In relazione a questa previsione l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che *"Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto"*. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica Amministrazione, erano esclusi dallo *split payment*. Va notato che, di conseguenza, questi potevano applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare i negativi effetti finanziari che i professionisti, già colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti.

Il D.L. 50/2017 interviene eliminando tale previsione: pertanto, a decorrere dal prossimo 1° luglio, salvo modifiche che eventualmente potranno essere introdotte in sede di conversione, i professionisti, al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello *split payment*.

Si segnala, infine, come la stessa norma rinvi la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in commento a un apposito decreto ministeriale.

IL MISE PUBBLICA NUOVE FAQ IN TEMA DI PROFILI TECNOLOGICI E IPER AMMORTAMENTO

Lo scorso mese il Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato nel proprio sito ulteriori risposte ai quesiti a esso pervenuti in merito ai profili tecnologici necessari agli investimenti ai fini della ammissione al beneficio dell'iper ammortamento.

L'iper ammortamento è una agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 a favore delle imprese che effettuano entro il 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nell'Allegato A della medesima legge. L'agevolazione consiste nell'incremento del costo di acquisizione del bene nella misura del 150% (in tale maniera le quote di ammortamento del bene deducibili saranno pari al 250% del costo del bene).

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B (Legge di Stabilità), potranno procedere ad ammortizzare gli stessi con una maggiorazione del 40%.

Si propongono, di seguito, in forma di rappresentazione tabella i chiarimenti forniti.

Domanda	Risposta
Per essere considerati ammissibili ai fini dell'iper ammortamento i <i>"Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità"</i> (9 voci) e i <i>"Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)"</i> devono rispettare le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell'allegato A?	No, il rispetto dell'obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai <i>"Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti"</i> . Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell'interconnessione.
Le caratteristiche necessarie elencate nell'Allegato A relativamente a <i>"beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti"</i> sono soddisfatte se le corrispondenti funzionalità siano espletate da tecnologie considerate dallo <i>standard</i> di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?	Le caratteristiche indicate nell'allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.

Il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di R&S di un'azienda manifatturiera può beneficiare dell'iper ammortamento? In particolare, può comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell'<i>"Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo"</i> anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?	L'utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé moto di esclusione dal beneficio dell'iper ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l'azienda svolga un'attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), D.L. 145/2013 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. 2.
Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell'iper ammortamento?	I beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali (12 voci), quella dei "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" (9 voci) e quella dei "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci).
L'acquisto di beni strumentali (allegato A, legge di bilancio 2017) o beni immateriali (allegato B, Legge di Bilancio 2017) per la trasformazione in chiave "industria 4.0" di uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo...) possono beneficiare della misura dell'iper ammortamento?	Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i <i>"Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti"</i> è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
Tra gli esempi esplicativi della voce <i>"Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati..."</i>, la circolare n. 4/E non include le gru edili automontati e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle gru mobili e alle gru a portale. Il mancato richiamo deve essere interpretato come un'esclusione dal beneficio?	La circolare n. 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.
La caratteristica obbligatoria dell'integrazione automatizzata nel caso di integrazione con il sistema logistico della fabbrica può ritenersi soddisfatta se il sistema di <i>handling</i> comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di <i>handling</i>?	L'integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di <i>inventory</i>), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, etc.) dei beni, lotti o

	semilavorati oggetto del processo produttivo. 3
La caratteristica obbligatoria dell'integrazione automatizzata nel caso di integrazione con altre macchine del ciclo produttivo può ritenersi soddisfatta nel caso di una macchina che riceve istruzioni e dati dal sistema gestionale di produzione in funzione dei dati trasmessi allo stesso dalla macchina che ha eseguito la fase di lavorazione precedente?	Sì, la comunicazione tra le due macchine (M2M) avviene in maniera automatica attraverso il sistema gestionale di produzione: le due macchine possono essere considerate integrate tra loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M, questa è da ritenersi tale se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo renda integrabile anche all'esterno del contesto industriale in cui si trova; ciò vuol dire che la comunicazione deve avvenire con un protocollo riconosciuto internazionalmente (ad esempio <i>standard Ethernet (TCP/IP)</i>) e che ci sia una configurazione basata sull'esistenza di un <i>hub/router</i> centrale il cui ruolo è quello di collezionare e processare i dati (ricevuti via cavo o in modalità <i>wireless</i>) da diversi dispositivi. Inoltre, per comunicazione si intende lo scambio di un dato o di una richiesta specifica e non di un segnale acustico o visivo.
Con riferimento al requisito obbligatorio dell'integrazione automatizzata con la rete di fornitura, si chiede se tale comunicazione deve avvenire in modo diretto tra macchine (difficilmente realizzabile visto che le macchine parlano linguaggi diversi). Per soddisfare il requisito, può esser sufficiente che la macchina trasferisca in automatico dati al <i>software</i> gestionale di produzione e da qui, un operatore invii informazioni (...) ai clienti e fornitori oppure è necessario immaginare un sistema di comunicazione che garantisca lo scambio automatizzato dei dati senza il tramite di operatori (quasi come se i gestionali fossero "integrati")? Una possibile soluzione al problema potrebbe riguardare una soluzione <i>cloud</i> che in automatico genera una comunicazione al cliente al momento della fine della lavorazione. Tale soluzione potrebbe essere corretta per soddisfare il requisito oppure sarebbe ridondante?	La soluzione <i>cloud</i> permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell'integrazione automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il processo di comunicazione.
Se il "sistema di telemanutenzione" delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerato soddisfatta la caratteristica di cui all'allegato A?	Sì. Per poter beneficiare dell'agevolazione, gli impianti di servizio devono rientrare nella voce dei beni strumentali " <i>macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime</i> ". Possono godere del beneficio fiscale se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione.

	Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato dalla circolare n. 4/E. 4
La capacità di adattività alle derive di processo deve obbligatoriamente prevedere la possibilità di intervento diretto sul processo o è previsto che sussista anche senza possibilità di essere monitorabile?	Non è espressamente richiesta la necessità di intervento diretto nel caso di derive di processo.
Il "Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori" deve riferirsi solo ai più importanti parametri del processo di lavorazione o è necessario anche quello dei micro parametri? Ad esempio, la maggior parte delle macchine utensili in commercio sono dotate di sensori che misurano i macro parametri di processo come la temperatura, l'assorbimento energetico o i livelli dei liquidi di funzionamento, ma non ha la possibilità di misurare e controllare ulteriori parametri come le vibrazioni sugli utensili o la loro usura puntuale; di conseguenza, non è nemmeno possibile intervenire nel caso di micro derive del processo.	Nelle linee guida non viene specificato il tipo di parametri da tenere sotto controllo, quindi il monitoraggio dei macro parametri è sufficiente.
I costi sostenuti per <i>revamping</i> o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili?	I costi relativi a un'azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di <i>revamping</i> (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell'agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.
Nel caso in cui l'integrazione di un bene dell'Allegato A con il sistema aziendale richieda una attività di adeguamento SW svolta da un soggetto terzo (<i>system integrator</i>), tale attività può essere assimilata allo sviluppo di un SW <i>embedded</i> al bene e godere dell'iperammortamento? Esempio: l'integrazione di una macchina può richiedere la modifica al SW del costruttore originario dell'apparecchiatura e del SW aziendale. Queste attività sono generalmente affidate a <i>system integrator</i> specializzati e il risultato dello sviluppo non può essere considerato un SW <i>stand alone</i> .	L'ammodernamento o lo sviluppo di un <i>software</i> già esistente non sono inclusi tra le agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero beneficiare del credito d'imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 3, D.L. 145/2013. 5

Un investimento in HW di controllo e relativo SW per il <i>revamping</i> di un bene strumentale riconducibile all'allegato A, finalizzato a rendere quest'ultimo interconnesso e dotarlo delle caratteristiche tali da consentire l'accesso all'iper ammortamento, può essere considerato alla stregua di un SW <i>embedded</i> e godere quindi dell'incentivazione al 250%? Esempio: il <i>revamping</i> di un forno (impianto per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime) che doti quest'ultimo dell'HW di controllo e del relativo SW che interconnettono l'intero sistema.	Se l'investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il <i>revamping</i> è riconducibile alla fattispecie di <i>software embedded</i> ed è pertanto iper ammortizzabile.
Nel caso di <i>revamping</i> sono iper ammortizzati solo gli investimenti ricompresi sotto il secondo gruppo dell'allegato A o anche altri costi che si rendessero necessari?	L'attività di <i>revamping</i> è agevolabile se garantisce alla macchina o all'impianto oggetto dell'ammodernamento il soddisfacimento delle 5+2 caratteristiche. In questo caso, l'acquisto e l'implementazione di tutti quei dispositivi, strumentazione e componentistica (si intendono anche <i>package</i> e componenti di impianto) necessari a ottenere l'ammodernamento della macchina o dell'impianto, saranno considerati agevolabili ai fini dell'iper ammortamento.
Nel caso di beni soggetti a <i>revamping</i> è previsto che il bene ammodernato soddisfi le 5+2 caratteristiche. Nel caso di una macchina costruita prima del 1996, e quindi sprovvista della marchiatura CE, per ottemperare al requisito della "rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro" è sufficiente uniformarsi all'allegato V del D.Lgs. 81/2008 oppure è comunque necessario possedere la marcatura CE?	In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marcatura CE.
Nel caso in cui si volesse acquistare dispositivi che rientrano nella categoria indicata al punto 2 del secondo elenco di cui all'allegato A (Sistemi per l'assicurazione della qualità e la sostenibilità) e nel caso in cui si volesse installarli su macchine già esistenti, tale procedimento potrebbe esser considerato come <i>revamping</i> della macchina, nonostante non venga modificata o ampliata la destinazione d'uso del macchinario, né vengano alterati i parametri prestazionali degli stessi?	In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di <i>revamping</i>, poiché non vengono modificate le capacità della macchina ma, tramite l'installazione dei nuovi dispositivi, essa potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi potrebbero usufruire dell'iperammortamento a condizione che rispettino il requisito dell'interconnessione.6

Quando si parla di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e attività alle derive di processo, cosa si intende per “<i>derive di processo</i>”? Inoltre, è sufficiente misurare di continuo il processo o, qualora si rilevino deviazioni dallo standard impostato, devono anche essere attuate correzioni (retroazioni)?	Le derive di processo sono gli scostamenti dalle condizioni ottimali proprie di un processo produttivo. La capacità di riportare la produzione verso i normali parametri di lavorazione rientra tra le capacità che la macchina in questione deve soddisfare.
Sezione dell'allegato A: “<i>Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità</i>”, come si interpreta la voce “<i>componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni</i>”. In particolare, i sistemi in questione devono contestualmente: gestire, consentire l'utilizzo e monitorare o è sufficiente che ottemperino solo a una delle tre condizioni previste?	È necessario che esercitino contestualmente tutte e tre le funzioni ed è sufficiente che intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul processo nel caso di derive. Nel caso in cui si parli di soluzioni o sistemi, questi devono essere dotati di una serie di sensori, dispositivi e di sistemi di controllo, di elaborazione e di simulazione che, secondo la visione di Industria 4.0, permettano di individuare, di analizzare e di attuare i possibili interventi da effettuare su un impianto. I componenti devono avere un'intelligenza locale (e quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello sopradescritto. Per esempio, una semplice valvola o vite sono componenti, ma non sono intelligenti e dunque possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema in grado di effettuare gestione /utilizzo/monitoraggio efficiente.

JOBS ACT AUTONOMI: NOVITA' 2017 PER I REDDITI DEI PROFESSIONISTI

È stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato "Jobs Act Autonomi" che prevede agli articoli 8 e 9 significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir).

L'entrata in vigore della Legge avverrà dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale ma le nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d'imposta 2017 (Redditi 2018).

Le nuove regole dovrebbero quindi valere anche per le spese già sostenute dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge.

Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986

Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 è necessario prendere in visione la attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016:

"Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare".

⇒ *Le spese per l'esecuzione di un incarico riaddebitate al committente*

Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. "Jobs act Autonomi". Il secondo periodo viene così riformulato:

«I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

Ciò significa che a decorrere dal periodo di imposta 2017 le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate al committente sono integralmente deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell'importo e al limite del 2% dei compensi percepiti).

Anche tutte le altre tipologie di spese relative all'esecuzione di un incarico e riaddebitate al committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente deducibili.

L'operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa fiscalmente neutra.

⇒ *Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili*

Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte finale che inizia dopo l'ultimo punto e virgola. Vengono altresì introdotti il quinto, sesto e settimo periodo che così recitano:

"Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà".

La principale novità del nuovo testo normativo è l'introduzione del quinto periodo nell'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986.

Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare. Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle "spese per la formazione professionale" alle spese di iscrizione a master e corsi di formazione stabilendo la deduzione integrale di tutte tali tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000. Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero). La nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di 10.000 euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato.

Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel mercato del lavoro.

Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali.

LA GESTIONE CONTABILE DELLO *SPLIT PAYMENT*

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta sia versata da tali soggetti, in deroga alle regole usuali dell'Iva.

L'imposta sul valore aggiunto, infatti, poggia le proprie basi su due pilastri:

- la rivalsa, che impone al soggetto attivo l'obbligo di addebitare il tributo al committente o cessionario (con la conseguenza che l'Iva dovrà essere posta a debito nella liquidazione periodica);
- la detrazione, che concede al committente o cessionario la facoltà di detrarre l'imposta gravante sugli acquisti (con la conseguenza che l'Iva dovrà essere posta a credito nella liquidazione periodica).

L'istituto dello *split payment* (altrimenti detto scissione dei pagamenti) serve ad arginare il fenomeno del mancato versamento dell'Iva da parte del soggetto attivo; si è infatti ritenuto riprovevole il fatto che un soggetto incassi l'imposta da un ente pubblico e poi non provveda a riversarla all'Erario.

Proprio per la finalità con cui è nato il meccanismo, il medesimo non trova applicazione nelle casistiche in cui, per altre disposizioni normative, il debitore di imposta è coincide con il committente o con l'acquirente (trattasi delle ipotesi di applicazione dell'inversione contabile o "*reverse charge*").

Conseguenze pratiche

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale) che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti:

- si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
- non si applica alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
- non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali Iva, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d'asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti.

In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi:

- le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i fornitori emettono la fattura con l'evidenza dell'Iva e con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "*split payment*" ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- gli stessi fornitori operano la registrazione delle fatture emesse (annotandole in modo distinto in un'apposita colonna, ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo;
- si genera un probabile aumento del credito Iva, pur se è stato previsto che l'articolo 17-ter concorre alla formazione dell'aliquota media sulle vendite, ai fini di guadagnare il requisito che ammette il rimborso del tributo.

Gli aspetti contabili dello *split payment*

Ipotizziamo che un'azienda ceda un bene ad una pubblica amministrazione, al valore di 10.000 euro.

La fattura verrà emessa come segue:

Alfa Srl - (dati anagrafici)		
		Spett.le Comune di xxxx (dati anagrafici)
Fattura numero 100 del 31 maggio 2017		
DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 22%
N. 1 (descrizione del bene)	10.000,00	2.200,00
TOTALE FATTURA		12.200,00
Netto a pagare		10.000,00
Iva non incassata ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 (<i>split payment</i>).		

Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:

Crediti vs clienti ente pubblico	a	Divers		12.200,00
	a	Merci c/vendite	10.000,00	
	a	Iva a debito ex articolo 17-ter	2.200,00	

Sapendo che l'Iva non sarà incassata e non dovrà essere posta a debito nella liquidazione, deriva anche che il credito verso il cliente dovrà essere depurato dell'importo del tributo.

Iva a debito ex articolo 17-ter	a	Crediti vs clienti ente pubblico	2.200,00
---------------------------------	---	----------------------------------	----------

In tal modo:

- il credito verso il Comune risulta pari a 10.000 euro, importo che sarà realmente incassato;
- non si evidenzia alcun debito verso l'Erario, per Iva, in quanto al versamento provvederà il cliente.

Lo *split payment* nelle liquidazioni periodiche

Come noto, a decorrere dall'anno 2017, gli operatori Iva devono trasmettere, con cadenza trimestrale, le liquidazioni Iva all'Agenzia delle entrate.

La novità dell'adempimento ha fatto sì che si ingenerassero alcuni dubbi in merito alle modalità di esposizione dei dati all'interno del "format" da utilizzare per la segnalazione dei dati.

Una conferma è giunta con la pubblicazione delle faq sul sito dell'Agenzia che suggeriscono di indicare solo l'ammontare imponibile al rigo VP2, senza indicazione dell'imposta al VP4.

Se l'operazione di cui sopra fosse l'unica, si avrebbe:

		PERIODO DI RIFERIMENTO			
VP1		Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'Iva)		10.000	00
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'Iva)			
	VP4	IVA esigibile		DEBITI	CREDITI

Le modifiche annunciate

Come già ricordato in specifica informativa contenuta nella presente circolare, si segnala che, dal prossimo 1° luglio 2017, il perimetro applicativo dello *split payment* è destinato ad allargarsi in modo considerevole; infatti, la conversione del D.L. 50/2017 sembra estendere il novero dei soggetti interessati (società partecipate dalla pubblica amministrazione e società quotate in borsa), oltre che ad eliminare l'esonero della scissione dei pagamenti in caso di presenza di ritenuta d'acconto.

Provvederemo a segnalare tali modifiche dopo che il decreto sarà definitivamente convertito in legge.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017			Rate	2°	3°	4°	5°	6°	
			Unica o 1°						
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11		
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		

SCADENZE FISSE

16 giugno	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento Iva annuale – IV rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.
---------------------	--

	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
26 giugno	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese o trimestre precedente.
30 giugno	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2017.

Società che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili

Scade oggi il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2015

Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva - nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016

Scade oggi il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017

Scade oggi il termine per il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

	Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017 Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima. Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015 Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016 Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017 Scade oggi il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata rispettivamente in data 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata. Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi Scade oggi per le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2017" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.
15 luglio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

	Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
--	---

	Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO SOCCI - ROSSI